

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 20 APRILE 1967

(57^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (1857-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 543, 544
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa 544

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Bronzi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Palermo, Pelizzo, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

ALBARELLO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (1857-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento oggi al nostro esame

fu da noi già approvato nella seduta del 19 ottobre 1966. La Commissione difesa della Camera dei deputati, nella seduta del 16 marzo scorso, ha apportato al nostro testo una modificazione, che non riguarda gli articoli di merito, bensì quello — esattamente il numero 5 — che attiene alle modalità di copertura della spesa prevista in lire 42 milioni 500.000. Si tratta, pertanto, di una modifica di carattere puramente formale, tanto è vero che la Commissione finanze e tesoro, esaminatala, ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza; cosicchè invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge nel testo ritornatoci dall'altro ramo del Parlamento.

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo conferma quanto ebbe già a dichiarare a suo tempo il Sottosegretario onorevole Guadalupi, assicurando che i capitoli n. 2321 e n. 3085 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 consentono il prelievo della somma, peraltro modesta, di 42.500.000 lire, necessaria per fronteggiare l'onere derivante dalla applicazione del provvedimento in esame, senza che sia intaccata la funzionalità dei capitoli medesimi. Chiede, pertanto, l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rendo noto che i primi quattro articoli del disegno di legge sono rimasti immutati; ne do, comunque, lettura:

Art. 1.

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nonchè presso l'Acca-

demia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sostituiti dai seguenti:

« *Art. 3.* — Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscono, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« *Art. 5.* — Agli assistenti di ruolo della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1967)

lità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

Art. 3.

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari	L.	56.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	50.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio	»	38.100
Professori ordinari nella terza classe di stipendio	»	22.600
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio	»	17.600
Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	»	19.700
(sforniti di libera docenza)	»	14.700
Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	»	18.750
(sforniti di libera docenza)	»	13.750
Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza)	»	11.860
(sforniti di libera docenza)	»	6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straordinari	L.	14.360
Professori ordinari nella prima classe di stipendio	»	7.500

Art. 4.

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, numero 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

<i>Coefficiente di stipendio</i>	<i>Misure mensili lorde dell'assegno</i>
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari